

CAMPER CLUB LA GRANDA
www.camperclublagranda.it
beppe@cnet.it

ANCHE I CICLOMOTORI DEVONO RISPETTARE IL DISCO ORARIO

**GIUDICE DI PACE DI ANCONA - SENTENZA N.289/04 DEL 12 MAGGIO
2004**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ANCONA
nella persona del dott. Ileana Caleffi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N. 289/04

nel ricorso iscritto al n. 45/A del Ruolo Generale dell'anno 2004, promosso

D A

XXXXXXXXXX residente in Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. XXXXXX
ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in Ancona, via XXXXXX,
giusta delega in calce al ricorso; RICORRENTE

C O N T R O COMUNE DI NUMANA, in persona del Sindaco protempore,
elettivamente domiciliato presso la Residenza Comunale, rappresentato e
difeso dal dott. Roberto Benigni, Funzionario Comandante della Polizia
Municipale di Numana, giusta delibera di G.C. n. 29 del 29/01/04, giusta procura
in calce al ricorso;

RESISTENTE OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI:

Per il ricorrente: Come agli atti.

Per il resistente: come agli atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 22.11.03, veniva notificato al Sig. XXXX, quale proprietario del ciclomotore Piaggio XXXXX il verbale n. XXX per infrazione al C.d.S. in quanto aveva sostato il giorno 18.8.2003 alle ore 18.05 a Numana, via Litoranea n. 11, in luogo sottoposto a limitazione temporanea della sosta, senza porre in funzione il dispositivo di controllo.

Si oppone il ricorrente alla contravvenzione perché illegittima, in quanto il figlio del ricorrente aveva esposto nel parabrezza il dispositivo di controllo, che se non è stato trovato è perché qualcuno l'aveva rimosso.

Tra l'altro, non è stata indicata la delibera sindacale in base alla quale si pretende a titolo di spese di notifica e di accertamento la spropositata somma di € 14,00 pari quasi alla metà della sanzione principale.

Con comparsa di costituzione e risposta, la Polizia Urbana di Numana respinge le affermazioni del ricorrente e rileva che l'art. 157/6 del D.Lvo 285/92 prevede che nei luoghi "sottoposti a limitazione temporanea della sosta, basta segnalare l'orario di inizio della sosta" che il ricorrente non ha provato.

Per quanto riguarda le spese di procedimento, queste sono state stabilite dal Comune di Numana in base all'art. 201 del D. L.vo 285/92 (C.d.S.) per l'anno 2003 in € 9,50 + spese di misura € 5,16 in totale € 14,66, come risulta nel verbale.

All'udienza del 14.4.2004, parte resistente deposita copia della delibera della Giunta Comunale di Numana, in relazione alle spese di notifica e il ricorrente, foglio di deduzioni in cui chiede che venga sentito l'agente accertatore, chiede che venga depositata l'ordinanza istitutrice della sosta lungo la litoranea e si chiarisca se la violazione riguardava l'assenza del disco orario, o del dispositivo di pagamento.

Parte resistente chiarisce che la violazione come è espressamente indicato nel verbale, riguarda l'esposizione del disco orario. Si riserva di produrre l'ordinanza e contesta la nota a verbale, contenente dei motivi aggiuntivi, che non si trovano nella domanda. Si oppone all'audizione dell'agente accertatore perché nulla potrebbe aggiungere a quanto già rilevato nel verbale. Il G. di P. rinvia per il deposito dell'ordinanza sindacale circa la limitazione della sosta nel periodo estivo, alla udienza del 12 maggio 2004. In detta udienza depositata l'ordinanza da parte del rappresentante del Comune di Numana, le parti ciascuna per quanto richiesto, chiedono l'accoglimento delle loro domande.

Il G. di P. trattiene la causa in decisione, dando pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere respinto, perché infondato. Il Comune di Numana, ha provato, sia la legittimità delle spese di notifica in base alla ordinanza comunale che le aveva previste e la legittimità della sanzione per violazione dell'art. 157/6 del C.d.S., sulla base dell'ordinanza sindacale n. 77 del 4.6.03 che si limita nel periodo estivo, da giugno a settembre, la sosta di qualunque tipo di veicolo sul lungomare di via Litoranea, sul lato destro della carreggiata. Tali limitazioni sono rese di pubblica conoscenza con l'apposizione della apposita segnaletica.

Parte ricorrente non ha provato in alcun modo l'esistenza del contrassegno che dimostrasse l'orario di inizio della sosta.

P.Q.M.

Il G. di P. dott. Ileana Califfi, definitivamente deliberando respinge il ricorso del ricorrente, condannandolo al pagamento della sanzione amministrativa di cui al verbale di contestazione n. XXXX, limitatamente al minimo edittale. Dispone il rimborso del deposito giudiziario di € 68,78 versate nel libretto n. 33990, dichiarato incostituzionale dalla Suprema Corte con sentenza . 114/2004 del 5 aprile. La sentenza è immediatamente esecutiva.

Così deciso

Ancona, li 12.5.04